

A cura di
Erika Squassina, Andrea Ottone

Privilegi librari nell'Italia del Rinascimento



Storia dell'editoria / FrancoAngeli

 OPEN
ACCESS



Studi e ricerche di storia dell'editoria

Collana fondata da Franco Della Peruta e Ada Gigli Marchetti

La collana intende pubblicare lavori che abbiano per oggetto la ricostruzione storica – su solida base documentaria – di momenti, aspetti, problemi della plurisecolare vicenda dell'attività editoriale nel nostro paese.

L'interesse per la storia dell'editoria è andato costantemente crescendo nel corso degli ultimi anni, come dimostra l'ampio ventaglio di ricerche e di studi dedicati all'analisi delle molte facce in cui si è articolato questo settore. Sono stati così affrontati temi quali: l'impresa tipografica e editoriale, con le sue implicazioni finanziarie e organizzative; la figura e l'opera di singoli editori; le tendenze e gli orientamenti intellettuali, culturali e civili riflessi nella prassi editoriale; l'articolazione del mercato, sia nei suoi termini economici sia in quelli della penetrazione del prodotto librario in fasce più o meno rilevanti di pubblico; le relazioni fra autori e editori; il ruolo della stampa periodica; i rapporti fra la rete delle biblioteche e il libro. Hanno trovato spazio nella collana gli annali tipografici di singole stamperie così come i cataloghi di editori più o meno noti.

Con questa iniziativa l'Istituto lombardo di storia contemporanea e il Centro di studi per la Storia dell'editoria e del giornalismo intendono rivolgersi a quanti seguono il mondo dell'editoria con l'attenzione dello studioso o la curiosità del lettore attento ai fenomeni culturali, offrendo uno strumento di lavoro in grado di rispondere a una esigenza di conoscenza specifica, ma ormai largamente sentita.

Direzione

Ada Gigli Marchetti (Università di Milano)

Comitato scientifico

Lodovica Braidà (Università di Milano), Maria Luisa Betri (Università di Milano), Maria Canella (Università di Milano), Valerio Castronovo (Università di Torino), Simona Colarizi (Sapienza, Università di Roma), Luigi Mascilli Migliorini (Università di Napoli l'Orientale), Ian Maclean (Universities of Oxford and St Andrews), Giorgio Montecchi (Università di Milano), Angela Nuovo (Università di Milano), Gilles Pécout (Ecole Normale Supérieure de Paris), Irene Maria Luisa Piazzoni (Università di Milano), Emanuela Scarpellini (Università di Milano), Angelo Varni (Università di Bologna), Luciano Zani (Sapienza, Università di Roma).

Il comitato assicura attraverso un processo di peer review la validità scientifica dei volumi pubblicati



Fondazione di Comunità
MILANO
CITTÀ, SUD OVEST, SUD EST, MARTESANA



ISTITUTO
LOMBARDO
STORIA
CONTEMPORANEA



CENTRO DI STUDI
PER LA STORIA
DELLE EDITORIA E
DEL GIORNALISMO



Il presente volume è pubblicato in open access, ossia il file dell'intero lavoro è liberamente scaricabile dalla piattaforma **FrancoAngeli Open Access** (<http://bit.ly/francoangeli-oa>).

FrancoAngeli Open Access è la piattaforma per pubblicare articoli e monografie, rispettando gli standard etici e qualitativi e la messa a disposizione dei contenuti ad accesso aperto. Oltre a garantire il deposito nei maggiori archivi e repository internazionali OA, la sua integrazione con tutto il ricco catalogo di riviste e collane FrancoAngeli ne massimizza la visibilità e favorisce la facilità di ricerca per l'utente e la possibilità di impatto per l'autore.

Per saperne di più:

http://www.francoangeli.it/come_publicare/publicare_19.asp

Erika Squassina, Andrea Ottone
(a cura di)

Privilegi librari nell'Italia del Rinascimento



Storia dell'editoria / FrancoAngeli

 **OPEN ACCESS**

The research leading to this publication has received funding from The European Research Council (ERC) under the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme (ERC project EmoBookTrade - Grant Agreement n° 694476).



European Research Council

Established by the European Commission

**Supporting top researchers
from anywhere in the world**

*In copertina: Giovanni Battista Moroni, Ritratto di Bartolomeo Bonghi
(dettaglio, olio su tela, 1553)*

The Metropolitan Museum of Art, Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1913 (13.177)
Image courtesy the Metropolitan Museum of Art

Copyright © 2019 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

Publicato con licenza *Creative Commons Attribuzione-Non Commerciale-Non opere derivate
4.0 Internazionale* (CC-BY-NC-ND 4.0)

*L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel
momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso
dell'opera previste e comunicate sul sito*

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it>

Indice

| | |
|--|--------|
| <i>Abbreviazioni</i> | pag. 7 |
| Angela Nuovo, <i>Introduzione – Le politiche legislative sulla stampa in età moderna</i> | » 9 |
| Francesco Ammannati, <i>I privilegi come strumento di politica economica nell'Italia della prima età moderna</i> | » 17 |
| Stefano Comino, Alberto Galasso e Clara Graziano, <i>Brevetti e limitazioni alla concorrenza nei corpi di mestiere della Repubblica di Venezia</i> | » 39 |
| Angela Nuovo e Paola Arrigoni, <i>Privilegi librari nello Stato di Milano (sec. XV-XVI)</i> | » 67 |
| Jane C. Ginsburg, <i>Proto-proprietà letteraria ed artistica: i privilegi di stampa papali nel XVI secolo</i> | » 103 |
| Andrea Ottone, <i>Il privilegio del Messale riformato. Roma e Venezia fra censura espurgatoria e tensioni commerciali</i> | » 289 |
| Erika Squassina, <i>I privilegi librari a Venezia (1469-1545)</i> | » 331 |
| <i>Gli Autori</i> | » 401 |
| <i>Indice dei nomi</i> | » 405 |

Abbreviazioni

Archivistiche

ACDF: Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede

ARM: *Armarium*

ASF: Archivio di Stato di Firenze

ASMi: Archivio di Stato di Milano

ASVat: Archivio Segreto Vaticano

ASVe: Archivio di Stato di Venezia

CN: Collegio Notatorio

Index: Archivio della Congregazione dell'Indice

Index: Indice dei brevi papali

Sec. Brev. Reg.: *Registra Brevium*

ST: Senato Terra

Bibliografiche

BAVat: Biblioteca Apostolica Vaticana

<https://digi.vatlib.it/opac/stp/?ling=it>

BSB: Bayerische Staatsbibliothek di Monaco

<https://www.bsb-muenchen.de/>

DBI: *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1960 –,

<http://www.treccani.it/biografico/index.html>

EDIT16: Censimento nazionale delle edizioni italiane del XVI secolo

http://edit16.iccu.sbn.it/web_iccu/ihome.htm

Early Modern Book Privileges in Venice:

<http://emobooktrade.unimi.it/db/public/frontend>

GW: Gesamtkatalog der Wiegendrucke

<https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/>

ISTC: Incunabula Short Title Catalogue

https://data.cerl.org/istc/_search

OCLC: WorldCat

<https://www.worldcat.org/>

RICI: Ricerca sull'Inchiesta della Congregazione dell'Indice

<http://rici.vatlib.it/>

SBN: Servizio bibliotecario nazionale

<https://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/free.jsp>

USTC: Universal Short Title Catalogue

<https://www.ustc.ac.uk/>

VD16: Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts

https://opacplus.bib-bvb.de/TouchPoint_touchpoint/start.do?SearchProfile=Altbestand&SearchType=2

I privilegi come strumento di politica economica nell'Italia della prima età moderna

di Francesco Ammannati

Deve dunque il prencipe, che vuol render popolosa la sua città, introdurvi ogni sorte d'industria e d'artificio: il che farà, e col condurre artefici eccellenti da' paesi altrui e dar loro ricapito e commodità conveniente, e col tener conto de' belli ingegni e stimare l'inventioni e le opere che hanno del singolare o del raro, e col propor premii alla perfezzione et all'eccellenza.

Giovanni Botero

Della Ragione di Stato

Venezia, Giolito, 1589, Libro ottavo, *Dell'industria*

Può sembrare controproducente iniziare uno studio mettendo in discussione i due elementi principali del titolo, il concetto di politica economica e il ruolo dei privilegi come suoi possibili strumenti. Questo approccio aiuta però a contestualizzare meglio entrambi gli aspetti, circoscrivendone il significato e mettendo bene a fuoco la loro importanza in una prospettiva storico-economica.

È corretto parlare di una politica economica degli Stati di antico regime? Di un complesso, cioè, di «interventi adottati dall'operatore pubblico per indirizzare l'andamento dell'economia verso gli obiettivi desiderati», come si trova descritta nell'Enciclopedia Treccani?¹

Pur mancando della consapevolezza e della cultura economica proprie della contemporaneità, fu l'emergere delle grandi monarchie nazionali tra il Sedicesimo e il Diciottesimo secolo a segnare l'introduzione di una serie di manovre mirate a rafforzare l'unità statale e a «fare dell'incremento della ricchezza nazionale uno strumento per aumentare la forza dello Stato nei suoi rapporti con l'estero» (per usare le parole di Gino Luzzatto). Quest'insieme di interventi, identificati ed etichettati in seguito dai fisiocrati – in chiave critica – come politiche 'mercantilistiche', non scaturì da un sistema organico di dottrine né si rifece a una meditata teoria economica, ma fu spesso la concretizzazione delle nuove necessità che lo Stato moderno si trovò a dover soddisfare.

Il fenomeno mosse i primi incerti passi, almeno in Italia, nei grandi comuni e nelle signorie del Quattordicesimo secolo: il passaggio da parte del monarca medievale da 'primo dei feudatari' a unico sovrano di tutto lo Stato, che si consolidò nel Quattrocento, portò con sé funzioni e bisogni fino ad allora sconosciuti: la necessità di formare una burocrazia professionale e un esercito in-

1. <http://www.treccani.it/enciclopedia/politica-economica/> (ultimo accesso effettuato: 10 maggio 2019).

dipendente dai poteri locali, il bisogno di rappresentanze diplomatiche volte ad affermare il potere sovrano nei confronti degli altri Stati, la creazione di opere e servizi pubblici, pur in una forma ancora essenziale.

Queste nuove prerogative portarono i governi, configurati sia in forma monarchica che repubblicana, a interessarsi ai problemi economici del Paese inteso nella sua interezza. Per assicurare la potenza dello Stato – garantita dalla forza militare – il mezzo fondamentale fu individuato nell’aumento della ricchezza nazionale da raggiungersi con l’intensificazione della produzione e degli scambi con l’esterno. La stabilizzazione della situazione politica italiana della seconda metà del Quattrocento concesse alle classi di governo la possibilità di perseguire tali scopi in modo più coerente, sebbene non sistematico.²

Non è possibile in questa sede ricordare, nemmeno a grandi linee, l’intenso e secolare dibattito sul ruolo e l’incidenza delle politiche statali nella vita economica dei Paesi dell’età moderna. Basti qui accennare alla contrapposizione tra chi – accogliendo in parte la visione degli economisti classici – ha interpretato i provvedimenti di stampo mercantilistico come concessioni da parte dei governi di monopoli (volti ad aumentare il gettito fiscale), e quindi di rendite di posizione appannaggio dei gruppi sociali più influenti, e coloro che hanno invece ravvisato in questi strumenti (che spesso assumevano la forma di ‘privilegi’, intesi qui in un’accezione molto ampia) un ruolo positivo nella promozione dello sviluppo tecnologico e non solo, pur declinato secondo modalità e intensità diverse a seconda del contesto istituzionale ed economico. In particolare, il ‘privilegio’ non avrebbe necessariamente sempre indicato l’emergere di un ‘monopolio’.³ Il mercantilismo potrebbe dunque essere inteso come una serie di misure empiriche adottate dagli Stati per promuovere l’eccedenza della bilancia commerciale e garantire la sostenibilità dell’offerta, in alcuni casi ostacolando la concorrenza sul mercato e in altri incoraggiandola, ma sempre attraverso accordi ‘privati’ tra governi e singoli o gruppi di individui.⁴

La moltiplicazione delle capacità produttive poteva quindi essere vista dalle autorità pubbliche come un ottimo sistema per il sostegno dell’economia interna, poiché in grado di fornire fonti di reddito agli artigiani, ai mercanti e allo stesso Stato, attraverso l’aumento del gettito fiscale.⁵ I sovrani, consapevoli del ruolo fondamentale svolto dagli artigiani qualificati nella prosperità economica di un territorio, intuirono l’importanza di politiche volte ad attrarre manufatture

2. Luca Molà, *Stato e impresa: privilegi per l’introduzione di nuove arti e brevetti*, in *Il Rinascimento italiano e l’Europa, III: Produzione e tecniche*, a cura di P. Braunstein e L. Molà, Treviso, Fondazione Cassamarca – Angelo Colla, 2007, p. 535.

3. Andrea Caracausi, Giovanni Favero e Paola Lanaro, *A Political Economy? Some Preliminary Thoughts on Economic Privileges in Early Modern Venice*, in *Die Ökonomie Des Privilegs, Westeuropa 16.-19. Jahrhundert / L’économie Du Privilège, Europe Occidentale XVIe-XIXe Siècles*, a cura di G. Garner, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2016, p. 366.

4. Caracausi, Favero e Lanaro, *A Political Economy?*, p. 395.

5. Molà, *Stato e impresa*, p. 542.

e manifattori dall'esterno; mediante l'importazione di tecniche produttive, questi avrebbero dato vita a nuove lavorazioni e contribuito allo sviluppo generale.⁶ I provvedimenti potevano consistere in una serie di incentivi, premi di incoraggiamento, sedi di lavoro garantite, condizioni economiche particolarmente favorevoli, agevolazioni fiscali come permessi di importazione o di esportazione liberi da dazi, e così via. Alla luce di questi indubbi e allettanti vantaggi (nonché a seguito di situazioni contingenti come guerre o persecuzioni religiose), gli artigiani potevano lasciarsi convincere a spostarsi dai propri Paesi e azzardare la fortuna altrove. Non a caso tutti gli Stati, sin dal tardo medioevo, avevano tentato di proteggere i loro territori dall'emorragia di manodopera qualificata attraverso una normativa, spesso molto rigida, volta a evitare anche in maniera coatta l'emigrazione di artigiani.⁷

I governi, in Italia come in Europa, conclusero che un'ulteriore strategia da adottare per incoraggiare il cambiamento tecnologico fosse la protezione dei diritti di proprietà degli inventori il cui contributo potesse rivelarsi importante per il benessere dello Stato. Quando un Paese si sentiva in qualche modo indietro rispetto a un avversario, dedicava i propri sforzi a recuperare tale ritardo, anche creando un ambiente congeniale agli artigiani specializzati tramite appositi strumenti di natura politica e normativa.⁸ Il *know-how* tecnico andò dunque ad aggiungersi alle armi strategiche a disposizione di una nazione per difendersi dalla concorrenza degli altri Stati.

Altre motivazioni che a partire del Cinquecento potevano abbinarsi alla necessità di sviluppo tecnologico erano collegate alla competizione tra città e Stati per il prestigio e la preminenza politica da combattere anche attraverso l'introduzione di specifiche arti, specialmente di quelle che usavano materiali pregiati quali oro e seta o che imitavano i beni di lusso esotici. Non solo, entravano in gioco anche questioni di carattere sociale e religioso. In particolare i valori propugnati dalla Riforma spinsero i governi alla creazione di imprese industriali che potessero fornire a particolari strati deboli della popolazione (trovatelli allevati dagli istituti di carità, poveri), in crescita dopo l'esplosione demografica del tempo, un'occupazione remunerativa e allo stesso tempo utile all'economia dello Stato.⁹

6. Carlo Marco Belfanti, *Between Mercantilism and Market: Privileges for Invention in Early Modern Europe*, «Journal of Institutional Economics», II (2006), 3, p. 320.

7. Giulio Mandich, *Primi riconoscimenti veneziani di un diritto di privatità agli inventori*, «Rivista di diritto industriale», I (1958), p. 103; Roberto Berveglieri, *Inventori stranieri a Venezia (1474-1788). Importazione di tecnologia ed emigrazione di tecnici artigiani inventori. Repertorio*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1995, p. 23; Francesco Ammannati, *Craft Guild Legislation and Woollen Production: The Florentine Arte Della Lana in the Fifteenth and Sixteenth Centuries*, in *Innovation and Creativity in Late Medieval and Early Modern European Cities*, a cura di K. Davids e B. De Munck, Farnham, Ashgate, 2014, p. 65.

8. Joel Mokyr, *The Lever of Riches. Technological Creativity and Economic Progress*, New York, Oxford University Press, 1990; Berveglieri, *Inventori stranieri a Venezia*.

9. Molà, *Stato e impresa*, p. 543.

La tutela dell'innovazione

L'inizio dell'età moderna, quindi, vide l'introduzione di una fondamentale novità istituzionale che si rivelò un potente stimolo alla mobilità della forza lavoro specializzata: la creazione da parte di quasi tutti i Paesi europei di leggi e regolamenti volti a premiare e salvaguardare l'invenzione; la consapevolezza dell'importanza della creatività tecnica per la crescita economica portò gli Stati ad attuare politiche volte ad attrarre e tutelare chi fosse ritenuto una fonte di attività manifatturiere innovative.

Ciò che contava per l'autorità che concedeva il privilegio era la messa a disposizione di un' 'industria' o di una tecnologia utile a creare opportunità di occupazione per la manodopera locale riducendo al tempo stesso le importazioni. Lo strumento fondamentale di questa politica fu individuato nella concessione a vario titolo di diritti sintetizzati nell'espressione 'privilegio' (o altre come 'patente', o 'brevetto', o 'privativa' e così via, la natura delle quali sarà discussa più avanti). La forma istituzionale del privilegio rispondeva in un modo relativamente semplice alle necessità ricordate e si inseriva naturalmente, senza causare troppi traumi, nel quadro concettuale dei governi di stampo assolutistico, mostrandosi sotto la forma di graziosa concessione o di *patronage*.¹⁰ Esempi di tentativi di protezione o incentivi ad invenzioni da parte del potere centrale possono essere rintracciati negli antichi Stati italiani già a metà del Quattrocento.

Venezia rappresenta certamente il caso più precoce: se alcuni provvedimenti del primo Trecento contenenti concessioni e sovvenzioni a singoli supplicanti per la costruzione di mulini pare rispondessero più al sostegno dell'utilità collettiva che all'introduzione di elementi di novità (di invenzione o di importazione), la privativa su un nuovo strumento per follare panni concessa a tal ser Franciscus Pieri, burgensis Rhodi, nel 1416 può essere considerata come la prima testimonianza documentata di un brevetto.¹¹ Le richieste del supplicante, relativamente modeste, si limitavano a una protezione per 50 anni all'interno di una fascia di 10 miglia da Venezia, con l'unico tentativo di creazione di un monopolio lasciato al mercato che avrebbe – nelle intenzioni e speranze del Pieri – premiato la convenienza della propria tecnologia. Il caso rimase comunque piuttosto isolato fino agli anni Quaranta del Quattrocento, periodo in cui sono rintracciabili altre privative concesse per la costruzione di mulini di un nuovo tipo. Una svolta si ebbe nel 1453, con una proposta dei quattro Savi di Terraferma, approvata dal Senato, in cui – in un periodo di necessità finanziarie della Repubblica – si esplicitava l'utilità sociale di introdurre nuovi mezzi produttivi col riconoscimento agli eventuali inventori o importatori di speciali prerogative.¹² Nei venti anni successivi le privative concesse si moltiplicarono, fino a

10. Carlo Marco Belfanti, *Guilds, Patents, and the Circulation of Technical Knowledge. Northern Italy during the Early Modern Age*, «Technology and Culture», 45 (2004), 3, p. 570; Belfanti, *Between Mercantilism and Market*, p. 324.

11. Mandich, *Primi riconoscimenti*, p. 114.

12. *Ivi*, p. 125.

portare nel 1474 a una legge destinata a regolare in modo organico la materia, di cui parleremo tra poco.

Anche Firenze intuì l'importanza di un riconoscimento di certi diritti, o per meglio dire la concessione di alcune protezioni, agli inventori. È ben noto il caso, risalente al 1421, del privilegio ottenuto da Filippo Brunelleschi per un'imbarcazione in grado di trasportare merci via fiume o lago risparmiando sui costi. Il governo fiorentino conferì la patente al Brunelleschi – valida per tutti i corsi d'acqua dello Stato fiorentino – con cui garantiva il divieto a terzi di costruire per tre anni una simile nave. A parte un altro caso simile nel 1457, non risultano testimonianze di privilegi concessi dal governo fiorentino, ormai costituito in Granducato, fino al 1570, data in cui la documentazione in merito diventa sistematica.¹³

Un altro esempio è offerto da Ferrara, che negli anni Sessanta del Quattrocento decise attraverso i propri organi (consiglio cittadino e autorità ducali) di intraprendere un progetto meditato di sviluppo industriale accordandosi con artigiani, presumibilmente stranieri, per la produzione di tessuti di seta nel 1462, di armature, pellami tinti in rosso e arazzi nel 1464, per la tintura in grana e cremisi nel 1465, per l'arte dei filati d'oro e d'argento nel 1465-1466, e per la coltivazione del guado da impiegare nella colorazione dei pannilana nel 1467. Altre realtà (Siena, Milano, Mantova, Bologna, Correggio, Urbino, Perugia) seguirono esempi simili di attrazione mirata di artigiani stranieri.¹⁴

Luca Molà, che ha studiato in profondità il mercato delle innovazioni nell'Italia del Rinascimento, ha individuato una serie di elementi comuni, trasversali a tutti gli accordi con cui i governi concedevano incentivi e privilegi agli inventori da attirare. Le sette tipologie da lui identificate sono: un diritto di monopolio, come difesa dalla concorrenza interna, per il mestiere importato; il veto contro le importazioni dei beni oggetto di monopolio; privilegi fiscali, come l'esenzione parziale o totale dal pagamento delle gabelle per le materie prime importate e per i prodotti finiti spediti all'estero; la concessione di una casa o del luogo di lavoro; un aiuto finanziario per iniziare la produzione (prestito a tassi agevolati, donativo o – nei principati – capitale per fondare una società in compartecipazione con la dinastia al potere); agevolazioni per lo sfruttamento di fonti di energia, quali il diritto di utilizzare acque pubbliche; privilegi legali di varia natura (come il permesso di portare armi per il beneficiario o il suo personale).¹⁵

Ma tra i contratti dedicati all'introduzione e diffusione di nuove arti innovative e le patenti vere e proprie per le invenzioni è possibile cogliere qualche differenza, di forma e di sostanza: queste ultime infatti offrivano anzitutto una

13. Luca Molà, *Artigiani e brevetti nella Firenze del Cinquecento*, in *La grande storia dell'artigianato. Arti Fiorentine, III: Il Cinquecento*, a cura di F. Franceschi e G. Fossi, Firenze, Giunti, 1998, p. 57.

14. *Idem*, *Stato e impresa*, p. 535.

15. *Ivi*, p. 536.

garanzia pubblica di un certo numero di anni a tutela dell'innovazione, ma lasciavano a carico dei privilegiati le spese e i profitti derivanti dalle loro operazioni (a meno di accordi straordinari), premiando principalmente i singoli procedimenti tecnici più che un nuovo mestiere.¹⁶

Privilegi: un primo inquadramento giuridico e tecnico

Come accennato, e com'è ben noto, la prima regolamentazione generale per la concessione di patenti fu emanata a Venezia nel 1474. Secondo questa disposizione, chiunque avesse presentato un'innovazione all'ufficio dei Provveditori di Comun richiedendo una patente ne avrebbe avuto assicurato lo sfruttamento per 10 anni, contro ogni tentativo di copia. In sostanza, all'inventore era riconosciuta contemporaneamente sia la paternità della propria invenzione che la privativa monopolistica della sua utilizzazione, con ogni onere, onore e beneficio connessi.¹⁷

Non tutti gli altri Stati, italiani o europei, seguirono l'esempio veneziano ma, pur in mancanza di una specifica legislazione in merito, la pratica di rilasciare con regolarità privilegi a favore di chi presentava un'innovazione diventò comune ovunque a partire dai primi decenni del Cinquecento. Tali strumenti, legalmente definiti come espressioni della volontà del sovrano, assunsero un'ampia gamma di forme e nomi diversi a seconda del Paese in cui furono implementate (o del periodo). A Firenze erano generalmente chiamate 'privilegi', ma a partire dal Seicento si trovano altre denominazioni quali 'concessione', 'permissione' o 'privativa';¹⁸ così 'patent' in Inghilterra, 'privilège' in Francia, 'cedula de privilegio de invención' in Spagna, eccetera. Nonostante le svariate applicazioni e i diversi quadri amministrativi che le modellavano nei singoli Paesi, tutti i privilegi condividevano una caratteristica: fornivano qualche forma di monopolio.¹⁹

Alla fine del Sedicesimo secolo, tutti gli Stati dell'Europa occidentale avevano istituito forme di tutela dei diritti di proprietà intellettuale ispirate alla legge veneziana del 1474. Va da sé che non si trattava ancora di un riconoscimento della proprietà intellettuale nei termini in cui la consideriamo oggi (la questione sarà trattata nello specifico più avanti), ma piuttosto della concessione di un privilegio per una presunta invenzione a cui lo Stato attribuiva una qualche utilità pubblica.²⁰

16. *Ivi*, p. 549.

17. Mandich, *Primi riconoscimenti*; Daniela Lamberini, 'A beneficio dell'universale'. *Ingegneria idraulica e privilegi di macchine alla corte dei Medici*, in *Arte e scienza delle acque nel Rinascimento*, a cura di A. Fiocca, D. Lamberini e C. Maffioli, Venezia, Marsilio, 2003, p. 48; Luca Molà, *Il mercato delle innovazioni nell'Italia del Rinascimento*, in *Le techniciens dans la cité en Europe Occidentale, 1250-1650*, a cura di M. Arnoux e P. Monnet, Roma, École Française de Rome, 2004, p. 215.

18. Elaborazioni da ASF, *Pratica segreta*, 186-197.

19. Mario Biagioli, *From Print to Patents*, «History of Science», XLIV (2006), 2, p. 140.

20. Belfanti, *Between Mercantilism and Market*, p. 327.

Il concetto di utilità pubblica, su cui torneremo tra poco, è ben espresso dalle formule giuridiche con cui le cancellerie dei vari Stati concedevano la privativa. A Firenze, per esempio, la concessione del privilegio era introdotta dalle parole:

Volendo per beneficio et commodo de' nostri sudditi favorire et aiutare i modelli, instrumenti et disegni di edificij et altre inventioni nuovamente trovate da huomini virtuosi et ingegnosi, et che quelle cose che possano pubblicamente et privatamente giovare venghino in luce et habbino la loro perfezione [...],

con una significativa aggiunta, sotto Ferdinando I, utile a comprendere con ancora più chiarezza lo spirito e le motivazioni del ricorso a tali strumenti da parte del governo granducale:

[coloro che] procurano di introdurre negli Stati nostri Arti e exercitij che non ci sono, per beneficio pubblico et utile de' nostri popoli, acciò non manchino loro le cose necessarie per exercitio dell' altre Arti et possano comprar quei lavori a minor prezzo di quello si vendono i forestieri et che d'altri Paesi si conducono.²¹

I privilegi – espressione mutuata dal latino *privilegium* (*priva lex*) – erano dunque monopoli legalizzati indotti dallo *jus prohibendi* e, come ogni antico principio d'ineguaglianza civile, tipiche espressioni dell'antico regime.²² Per questo non devono essere considerate semplicemente misure riservate agli inventori, ma uno strumento generalmente utilizzato dai poteri politici per premiare o conquistare la fedeltà dei singoli individui o gruppi dispensando benefici, esenzioni e vantaggi particolari.²³

La riflessione sul rapporto tra brevetti e monopoli animò per lungo tempo i dibattiti in merito a cosa fosse lecito regolare e cosa dovesse essere lasciato in balia delle decisioni del mercato: già nell'Inghilterra della prima metà del Seicento era stata tentata una distinzione tra i monopoli inaccettabili (vietati in parte nel 1624) e quelli accettabili (le patenti vere e proprie): questi ultimi avrebbero dovuto limitarsi solo alle nuove invenzioni, non intaccando diritti o prerogative di altri attori interessati e della collettività.²⁴

È inoltre da sottolineare che le disposizioni legislative o, se mancanti, la prassi, difficilmente discriminavano tra privilegi concessi agli inventori di nuovi mezzi tecnici e quelli elargiti agli importatori di arti o tecnologie esistenti altrove, essendo entrambi oggetti degni di tutela dal punto di vista dell'utilità pubblica dello Stato. Il fatto che l'invenzione fosse stata effettivamente creata dal supplicante o semplicemente da lui importata da un altro luogo non era di solito un problema.²⁵ Solo i primi miravano idealmente a tutelare con brevetti di

21. Lamberini, 'A beneficio dell'universale', pp. 49, 54.

22. *Ivi*, p. 48.

23. Belfanti, *Between Mercantilism and Market*, p. 320.

24. Mario Biagioli, *Patent Republic: Representing Inventions, Constructing Rights and Authors*, «Social Research», LXXIII (2006), 4, p. 1130.

25. Pamela Long, *Invention, Secrecy, and Theft: Meaning and Context in the Study of Late Medieval Technical Transmission*, «History and Technology», XVI (2008), 3, p. 229.

ampia durata gli interessi degli inventori (delineando un vero e proprio diritto), mentre i secondi permettevano più banalmente una protezione monopolistica usualmente di minore durata.²⁶ Dopotutto la tutela dell'industria o arte oggetto di un privilegio era limitata alla messa in pratica dell'invenzione nell'ambito della giurisdizione dell'autorità concedente. La privativa proteggeva le tecnologie all'opera in un determinato luogo e solo la preesistenza di tali tecnologie in detto luogo avrebbe potuto invalidare il privilegio.²⁷

Le invenzioni che potevano essere tutelate ricadevano in tre grandi categorie: procedimenti tecnici, macchinari o impianti di varia dimensione, prodotti di consumo.²⁸ A Venezia, ma ciò valeva sostanzialmente per tutte le realtà europee, il sistema di protezione che si venne a creare ruotava intorno a questi elementi: in primo luogo, i brevetti potevano essere concessi a tutti gli inventori indipendentemente dal loro *status* di cittadini o di membri di un'Arte (si veda più avanti in merito al ruolo di queste istituzioni, che spesso erano comunque coinvolte nel processo decisionale di attribuzione della privativa). Come contropartita, i titolari dei brevetti potevano essere tenuti a condividere la tecnologia con gli altri componenti dell'Arte.²⁹ Erano inoltre generalizzate, anche se con sfumature diverse nei casi specifici, la necessità di rendere operativa l'invenzione, la garanzia contro il plagio e la possibilità di negoziare il brevetto e di concederne licenza ad altri.

Del resto anche l'iter per ottenere il brevetto era in sostanza simile ovunque.³⁰ Il primo atto era la supplica, presentata dall'inventore a un ramo dell'amministrazione statale, in cui erano descritte le caratteristiche fondamentali della nuova tecnica o prodotto, spesso enfatizzando i vantaggi che la sua introduzione avrebbe apportato al prestigio e al benessere generale dello Stato, il numero di anni di monopolio auspicato e l'ambito geografico di applicazione. Nel Granducato di Toscana la formula si ripeteva pressoché identica e suonava più o meno così: «in recompensa della sua industria et inventione ottenesse privilegio per tempo di dieci anni sotto pena conveniente nessun altro che il detto supplicante potesse in detti Stati esercitare o usare tale edifitio et particolarmente nella Valdinievole»,³¹ con varianti relative ai tempi e ai luoghi.

Se l'ufficio a cui veniva proposta la supplica era dotato di conoscenze specifiche in ambito tecnico, il privilegio poteva essere concesso direttamente (anche se, nei principati, l'ultima parola era sempre formalmente dovuta al Signore di turno, da cui emanava direttamente la concessione. In Toscana generalmente

26. Roberto Berveglieri, *Introduzione*, in *Le vie di Venezia: canali lagunari e rii a Venezia. Inventori, brevetti, tecnologia e legislazione nei secoli XIII-XVIII*, Sommacampagna, Cierre, 1999, p. 25.

27. Biagioli, *Patent Republic*, p. 1146.

28. Molà, *Stato e impresa*, p. 558.

29. Stefano Comino, Alberto Galasso e Clara Graziano, *The Diffusion of New Institutions: Evidence from Renaissance Venice's Patent System*, «NBER Working Paper Series» (2017), p. 6.

30. Molà, *Il mercato delle innovazioni*, p. 218.

31. Da un privilegio del 22/04/1583. ASF, *Pratica Segreta*, 189, c. 6r.

con queste parole «Noi adunque mossi dalla utilità pubblica et dalla nostra solita benignità vogliamo et comandiamo che...»³²); in caso contrario la procedura era delegata ad altri organismi in vista della formulazione di un parere informato. L'inventore poteva quindi fornire, a richiesta o di sua spontanea volontà, ulteriori elementi di valutazione quali memoriali, disegni o modelli per caldeggiare la propria iniziativa. Ciò che però distingueva le diverse esperienze nazionali era l'importanza attribuita all'esame preliminare.³³

A Venezia, anche se la legge prevedeva che lo Stato dovesse salvaguardare i diritti relativi alle invenzioni di cui fosse stata dimostrata l'effettiva efficacia, non era raro che tale prova fosse in parte carente o del tutto assente. Le descrizioni o i modelli non erano di solito sufficienti a giudicare la bontà del ritrovato proposto. Adottando la moderna terminologia sui brevetti, di stampo statunitense, si potrebbe affermare che il governo veneziano utilizzasse le informazioni fornite dal supplicante (l'insieme degli elementi che per lui costituivano la scoperta) come dichiarazione della 'rivendicazione' del brevetto, ma che non richiedesse quella che oggi viene chiamata la 'Descrizione dettagliata dell'invenzione' (*Detailed Description of Invention*), cioè l'insieme di informazioni operative necessarie per consentirne la messa in pratica.³⁴

Non era avvertito il bisogno di scomporre le macchine o gli strumenti, di indagarne a fondo le specifiche, perché ciò che contava per l'autorità che concedeva il privilegio era che si rendesse disponibile un tipo di produzione o tecnologia utile a livello locale e che, si sperava, creasse opportunità di occupazione per la manodopera veneziana riducendo al contempo le importazioni.³⁵ La politica veneziana era quella di non impegnarsi troppo a fondo nel processo oneroso, e spesso infruttuoso, di un esame approfondito dei meriti tecnici delle invenzioni offerte, ma piuttosto quella di limitarsi a esaminare le domande alla luce delle esigenze politiche ed economiche della Repubblica, per poi lasciare al mercato, grazie alla clausola relativa all'effettiva messa in pratica dell'invenzione, la possibilità di esprimere un giudizio finale sul suo valore³⁶.

La priorità era quindi non tanto la divulgazione ex-ante di un procedimento, quanto l'utilità e la riduzione in pratica; quando un'invenzione era resa operativa, e magari anche compiuta la formazione di maestranze locali, il brevetto era confermato e il segreto garantito all'inventore. Seguendo la stessa logica, i brevetti potevano essere annullati se l'invenzione non fosse stata messa in opera, con 'fede' presentata alle autorità, entro un tempo prefissato (di solito da sei mesi a due anni dalla concessione del privilegio).³⁷

32. *Ibidem*.

33. Belfanti, *Between Mercantilism and Market*, p. 327.

34. Biagioli, *Patent Republic*, p. 1135.

35. *Idem*, *From Print to Patents*, p. 150.

36. Stephan R. Epstein, *Property Rights to Technical Knowledge in Premodern Europe, 1300-1800*, «The American Economic Review», XCIII (2004), 2, p. 384; Belfanti, *Between Mercantilism and Market*, p. 323.

37. Molà, *Artigiani e brevetti*, p. 64; Biagioli, *From Print to Patents*, p. 154.

La durata stessa del privilegio poteva essere subordinata o condizionata dall'esito positivo delle prove di messa in pratica, ma l'indagine preventiva era sostituita da una successiva, concedendo intanto il brevetto come tutela provvisoria all'inventore. Questo permetteva alla Repubblica di godere delle nuove tecniche in breve tempo, senza rinunciare però alla garanzia di qualità dei ritrovati premiati; se questi non avessero visto la luce in tempi congrui, la patente avrebbe potuto essere non solo revocata, ma addirittura trasferita ad altri che si fossero dimostrati più convincenti. Berveglieri cita l'esempio dei fratelli Bazzini che nel 1642 si videro concesso un brevetto per la produzione di vomeri per aratri; il governo veneziano considerò nulle le vecchie patenti esistenti in quel campo poiché i precedenti possessori non si erano dimostrati in grado di eseguire le loro invenzioni.³⁸

È necessario soffermarsi a questo punto su due concetti la cui comprensione, nell'ambito del tema che stiamo esaminando, permette di puntualizzare quali caratteristiche dovessero possedere i ritrovati ritenuti meritevoli di una tutela da parte delle autorità statali in età moderna: la novità e l'utilità.

Come già accennato, la novità o originalità di un processo o di un prodotto venivano giudicate dai governi sulla base della conoscenza tecnica già disponibile all'interno di uno Stato. Ne conseguiva che un brevetto poteva essere garantito a ritrovati già disponibili altrove, anzi era proprio questo uno degli elementi che facevano valutare positivamente una proposta, dato che introdurre un'industria già esistente altrove avrebbe permesso di agguantare – limitatamente all'importanza dell'innovazione – il livello tecnologico di un Paese concorrente.³⁹

Più complesso trovare un'interpretazione univoca del concetto di utilità. Nelle proprie suppliche, gli inventori richiamavano continuamente, oltre alle molte «spese e fatiche sostenute, [e] da sostenere, i possibili vantaggi pubblici e privati dalla novità industriale da lui scoperta (o da lui importata)». La nuova opera avrebbe dovuto soddisfare, meglio degli «ordinari mezzi in uso, qualche notevole bisogno collettivo» (dello Stato, della popolazione, delle Arti, ecc.).⁴⁰ Specularmente, nel testo di concessione del brevetto era usuale il richiamo all'utilità che il suo esercizio avrebbe apportato alla comunità, «utilità che fini[va] per coincidere con la liceità e fattibilità dell'oggetto proposto». ⁴¹ Si trattava quindi di un concetto con precise caratteristiche geografiche e temporali: locale e a breve termine, poiché l'assegnazione del privilegio dipendeva dall'utilità percepita dell'invenzione, cioè dal suo contributo all'economia e alle entrate statali. È comunque probabile che la vaghezza e fumosità di molti dei privilegi richiesti, e il loro incerto utilizzo futuro,

38. Berveglieri, *Inventori stranieri a Venezia*, p. 28; *idem*, *Introduzione*, p. 30.

39. *Idem*, *Inventori stranieri a Venezia*, p. 24; Comino, Galasso e Graziano, *The Diffusion of New Institutions*, p. 6.

40. Mandich, *Primi riconoscimenti*, pp. 142, 144.

41. Berveglieri, *Introduzione*, p. 28.

rendessero abbastanza complicato immaginare l'effettiva utilità pubblica del ritrovato proposto.

Un aspetto più facile da determinare era – almeno! – la non nocività per l'economia locale del nuovo ritrovato. Per esempio, nella concessione di patenti, i Cinque Savi alla Mercanzia di Venezia erano particolarmente attenti a evitare che le sovvenzioni non limitassero o intralciassero la concorrenza tra gli operatori economici; anzi, l'utilità per le locali manifatture e il sostegno della produzione nazionale potevano concretizzarsi nell'assegnazione di privilegiate a operatori locali che riuscissero a combinare in modo efficiente l'importazione di prodotti 'privilegiati' fondamentali per un intero settore (esemplare il caso del sostegno al comparto tessile col conseguente conferimento ai mercanti di privilegi per la distribuzione di cenere, allume o lana).⁴²

Luca Molà ha individuato in modo molto preciso la nascita, dalla metà del Cinquecento, di un sistema internazionale dei brevetti grazie al quale un inventore intraprendente poteva ottenere la tutela del proprio ingegno da parte di molti Stati, aumentando le proprie possibilità di guadagno agendo contemporaneamente su una pluralità di territori. Oltre a moltiplicare le prospettive economiche, tale sistema avrebbe attenuato anche il rischio di plagio.⁴³

Il processo fu tanto vigoroso, e rapido, che già alla fine del Sedicesimo secolo era concreta la possibilità in Italia e nel resto d'Europa di acquistare segreti tecnici e tecnologia. Molà si è spinto a sottolineare come gli investimenti in tecnologia e i profitti derivanti dallo sfruttamento di un brevetto fossero ormai considerati alla stregua di beni qualsiasi, che potevano essere oggetto di trasferimento ereditario di padre in figlio, costituire una dote o integrare le rendite di una donna sposata, fino a permettere la creazione di società legate a una o più invenzioni. In questi casi i detentori di brevetti potevano addirittura essere indotti a sviluppare sofisticate strategie per gestirne i diritti, per esempio ottenendo la tutela in più Stati attraverso la costituzione di compagnie indipendenti, collegate solo dalla presenza di alcuni soci, ognuna afferente a una diversa area geografica.⁴⁴

Privilegi e corporazioni

I privilegi non erano gli unici istituti che influenzavano, a vario titolo, la politica economica degli Stati di antico regime: la vita economica, se non sociale, era ovunque profondamente condizionata dalla presenza delle corporazioni, o Arti, che in epoca moderna, con l'emergere degli Stati nazionali, assunsero un ruolo diverso da quello di fondamentale forza politica che avevano mantenuto per buona parte del medioevo.

Apparentemente, le legislazioni sui brevetti e le corporazioni artigiane perseguivano obiettivi contrapposti: le prime miravano all'introduzione di nuo-

42. Caracausi, Favero e Lanaro, *A Political Economy?*, p. 384.

43. Molà, *Artigiani e brevetti*; *idem*, *Il mercato delle innovazioni*.

44. *Ivi*, p. 229.

ve manifatture e all'immigrazione di manodopera qualificata, le seconde erano interessate alla protezione degli artigiani locali e alla conservazione delle conoscenze tecniche. Non a caso, per lungo tempo la storiografia ha identificato le corporazioni come ostacoli al progresso tecnologico dell'economia italiana del periodo. È quindi abbastanza sorprendente notare come gli Stati dell'Italia settentrionale – tra i primi a favorire la diffusione della conoscenza tecnica attraverso la concessione di privative e monopoli a chi apportasse nuovi processi e nuove pratiche – fossero proprio la sede di organizzazioni corporative forti e radicate.⁴⁵

Da un lato è innegabile come la tendenza assolutistica e accentratrice dei principati dell'età moderna avesse finito per svuotare e depotenziare ogni velleità e rivendicazione politica delle vecchie e gloriose corporazioni: si veda il caso di Firenze, dove già a metà Cinquecento le Arti, un tempo il fulcro della politica cittadina, si erano ridotte a semplici uffici della burocrazia granducale.⁴⁶ Dall'altro è comunque assodato che il sistema di patenti e le Arti non fossero sempre in conflitto, ma due aspetti dello stesso assetto istituzionale, il cui obiettivo era attrarre artigiani in possesso di 'secreti' tecnologici. In molti casi, era proprio il sistema corporativo a costituire la cornice e il contesto in cui gli artigiani potevano trovare adeguato riconoscimento del frutto del proprio ingegno.⁴⁷

Non è qui possibile approfondire il ruolo e l'importanza delle Arti nella vita politica, sociale ed economica degli Stati di antico regime. Si cercherà piuttosto di individuarne qualche punto di contatto e interazione col sistema dei privilegi e il rapporto, spesso sinergico, che i due istituti andarono a creare rispetto al tema dell'innovazione tecnologica.

Per quanto riguarda l'incidenza delle corporazioni in merito a questo aspetto, si può affermare in modo molto sintetico che esse contribuirono soprattutto alle innovazioni cosiddette 'di prodotto' (più che 'di processo') di tipo *skill enhancing* e *labour intensive*, cioè ad alta intensità di lavoro e in cui le abilità individuali, legate a una competenza riproducibile solo dopo lunghi anni di pratica, erano cruciali per garantire adeguate quantità di prodotti e un contenimento dei costi. Di conseguenza, le Arti crearono un ambiente favorevole alla trasmissione di abilità e conoscenze applicative e al cambiamento tecnico attraverso il sistema dell'apprendistato.⁴⁸ L'evoluzione istituzionale, le moda-

45. Belfanti, *Guilds, Patents, and the Circulation of Technical Knowledge*, p. 571.

46. Ammannati, *Craft Guild Legislation*.

47. Belfanti, *Guilds, Patents, and the Circulation of Technical Knowledge*, p. 572; *Idem*, *Between Mercantilism and Market*, p. 320; Biagioli, *From Print to Patents*, p. 149.

48. Stephan R. Epstein, *Craft Guilds, Apprenticeship and Technological Change in Preindustrial Europe*, «The Journal of Economic History», LVIII (1998), pp. 684-713; Giorgio Gottardi, *Ruolo delle corporazioni artigiane nella promozione dell'innovazione tecnologica, in Dalla corporazione al mutuo soccorso. Organizzazione e tutela del lavoro tra XVI e XX secolo*, a cura di P. Massa e A. Moioli, Milano, FrancoAngeli, 2004, p. 281; *Learning on the Shop Floor: Historical Perspectives on Apprenticeship*, a cura di B. De Munck, S. Kaplan e H. Soly, New

lità di richiesta e concessione dei privilegi e l'efficacia stessa di questi ultimi devono essere quindi spiegate in relazione all'esistenza o meno di soluzioni o processi alternativi.

I brevetti erano allo stesso tempo finalizzati all'importazione di invenzioni, ma anche alla creazione di spazi per 'uomini nuovi' al di fuori della tradizionale organizzazione del lavoro basata sulle Arti; non a caso i titoli onorifici e le affiliazioni di corte che i principi concedevano ai loro artigiani preferiti comportavano spesso una simile libertà dalle corporazioni. Inoltre, se da un lato gli innovatori avevano legittimo interesse a non trasmettere ad altri la loro professionalità, gli artigiani locali potevano giustamente temere di vedere ridimensionato il loro peso, anche se generalmente i nuovi arrivati dovevano diffondere in loco le loro conoscenze.⁴⁹

Una clausola che appare in qualche privilegio toscano a fine Cinquecento e che sembra sparire fino al 1660 (quando si ripresenta con nuovo vigore) è infatti quella che imponeva l'obbligo di insegnare le procedure per le attività di cui si chiedeva il brevetto agli abitanti del Granducato, di impiegare cittadini come operai, ecc. Non si trattava di una clausola applicata sistematicamente, riguardando solo alcuni settori (specialmente il tessile, in particolare la produzione di veli di seta e di tele di lino o il modo di lustrare le sete, ma anche di fabbricare aghi di Damasco, di bucare le perle provenienti dalle Indie, o ancora di confezionare maschere «alla modenese»), ma rappresentava senza dubbio un elemento rafforzativo dell'utilità sociale del privilegio richiesto.

Le Arti, in quanto custodi di un corpus di *know-how* tecnologico, erano comunque spesso interpellate dai governi al momento di giudicare su una nuova proposta. Il governo fiorentino ricorreva con frequenza alle corporazioni, «sia per avere un parere tecnico che per conoscere l'umore nei riguardi delle invenzioni cui assegnare un privilegio»,⁵⁰ anche se potevano essere gli inventori stessi a chiedere l'intervento delle corporazioni, o addirittura produrre dichiarazioni firmate da artigiani che avevano sperimentato il nuovo metodo, in modo da certificare la bontà dei loro ritrovati.

A conferma di quanto detto, nella maggior parte dei casi le corporazioni dimostrarono di approvare le proposte di invenzioni, «a volte lodandone addirittura le qualità». Un aspetto fondamentale della concessione del privilegio era rappresentato da clausole che escludessero divieti di impiego, da parte del resto degli artigiani, dei metodi e dei procedimenti tradizionali. Se questo non accadeva, il timore di mettere a rischio la qualità, il buon nome e il prestigio

York, Berhahn Books, 2007; Andrea Caracausi, *A Reassessment of the Role of Guild Courts in Disputes over Apprenticeship Contracts: a Case Study from Early Modern Italy*, «Continuity and Change», XXXII (2017), I, pp. 85-114; Garzoni, *Apprendistato e formazione tra Venezia e l'Europa in Età Moderna*, a cura di A. Bellavitis, M. Frank e V. Sapienza, Mantova, Universitas Studiorum, 2017.

49. Berveglieri, *Inventori stranieri a Venezia*, p. 24; Biagioli, *From Print to Patents*, p. 148.

50. Molà, *Artigiani e brevetti*, p. 62.

delle produzioni di lusso locali e il rischio di creare problemi all'intero settore portavano le corporazioni a opporsi e a bloccare l'applicazione della patente.⁵¹

Studi recenti hanno tentato, avvalendosi di strumenti econometrici⁵², di chiarire in modo più preciso il rapporto tra privilegi e corporazioni. In particolare, basandosi sul caso di Venezia, gli autori hanno predisposto un modello in cui sono state prese in considerazione variabili come la rigidità delle regolazioni interne delle Arti, la distanza delle stesse (presenti in diversi territori della Terraferma) dalla capitale, il numero di membri e ovviamente la quantità di patenti concesse nel periodo 1474-1550.⁵³ I primi risultati di queste ricerche mostrano, tra gli altri, una correlazione negativa piuttosto forte tra i privilegi concessi in un settore tecnologico organizzato intorno a una corporazione e la presenza di regole statutarie destinate a limitare l'ingresso di nuovi membri e la concorrenza interna. Un'altra conclusione, altrettanto prevedibile, è che un numero maggiore di patenti era accordato nei settori afferenti a corporazioni situate in città geograficamente più distanti da Venezia, il che suggerisce che a beneficiare maggiormente dei brevetti erano gli inventori non appartenenti alle élite cittadine con accesso limitato al potere politico. Da questo aspetto pare derivare che le città dotate di connessioni politiche più deboli erano quelle più predisposte a ricorrere all'istituto del privilegio, avvalorando l'ipotesi per cui le corporazioni più connesse al potere di governo potessero sostituire la protezione derivante dai brevetti con altre forme di tutela, formali e informali. La ricerca è ancora in corso, ma invita senz'altro a ampliare il campo di indagine ad altre realtà della penisola italiana in età moderna.

Privilegi e sviluppo economico in età preindustriale

Gli studi sulla disseminazione della conoscenza tecnologica in epoca preindustriale ci informano che questa poteva diffondersi in tre modi diversi: mediante testi scritti fatti circolare e distribuiti liberamente al pubblico, attraverso patenti e brevetti, e oralmente, per opera di individui, custodi di specifiche competenze, che si muovevano di zona in zona. Questo almeno in teoria, poiché nella pratica non era possibile trasferire con efficacia il *know-how* esclusivamente teorico e scorporato dal procedimento tecnico. I manuali erano spesso incompleti o involontariamente ingannevoli: la difficoltà da parte degli specialisti, che per definizione si affidavano alla propria esperienza e a un occhio allenato al

51. Molà, *Il mercato delle innovazioni*, p. 220; Molà, *Stato e impresa*, p. 557; Comino, Galasso e Graziano, *The Diffusion of New Institutions*, p. 6.

52. I dati utilizzati provengono dalle ricerche di Berveglieri sui privilegi industriali veneti (Berveglieri, *Inventori stranieri a Venezia*; Berveglieri, *Introduzione*) e dal gruppo di studio su 'Istituzioni Corporative, Gruppi Professionali e Forme Associtative del Lavoro nell'Italia Moderna e Contemporanea' (*Dalla corporazione al mutuo soccorso: organizzazione e tutela del lavoro tra XVI e XX secolo*, a cura di P. Massa e A. Moioli, Milano, FrancoAngeli, 2004).

53. Comino, Galasso e Graziano, *The Diffusion of New Institutions*.

problem-solving, di descrivere in modo compiuto il proprio lavoro poteva finire col riempire i testi di dettagli spesso inutili o ridondanti e nascondere particolari trucchi del mestiere. Non è certo un caso che nessuna innovazione pre-moderna sia mai stata trasferita semplicemente attraverso la parola scritta, e ciò probabilmente valeva anche per i brevetti.⁵⁴

La mancanza di un mercato di beni capitali in senso moderno faceva inoltre sì che le innovazioni di processo, già più rare di quelle di prodotto, potessero essere sviluppate esclusivamente all'interno della bottega artigiana, lavoro lungo e costoso che esponeva l'innovatore a rischi finanziari elevati. Per questo il primato acquisito in un particolare settore produttivo era gelosamente custodito attraverso una tutela delle tecniche impiegate a prevenzione della concorrenza; la difesa del complesso di competenze che costituivano la base per la supremazia manifatturiera di una corporazione, o di uno Stato (soprattutto in settori produttivi strategici), rappresentava quindi la priorità. Un artigiano avrebbe potuto ritenere legittimo rompere questo 'contratto sociale di solidarietà' solo in particolari condizioni come l'emigrazione forzata dal proprio luogo di lavoro, conseguenza di turbative di vario tipo (guerre, epidemie, persecuzioni), o allentato da condizioni economiche e sociali migliori.⁵⁵

Se le corporazioni potevano dare un contributo tutto sommato modesto allo sviluppo di un ambiente istituzionale favorevole in grado di garantire libertà o incentivi, poiché dotate di limitati poteri politici in epoca moderna, la vulgata che esse agissero con intenti meramente protezionistici e di conseguenza rifiutassero l'innovazione per salvaguardare la rendita di posizione assicurata dalle tecniche in uso dev'essere comunque rigettata.⁵⁶ Senza poterci qui addentrare nel dibattito storiografico sul ruolo svolto dalle Arti all'interno dell'economia e della società in epoca medievale e moderna, è noto che nelle ultime decadi numerose voci si sono spese a favore di una 'riabilitazione' delle corporazioni come istituzioni. La lotta contro gli antichi preconcetti, le impostazioni ideologiche e gli approcci teorici scarsamente collegati all'analisi di casi concreti è stata condotta su più fronti, enfatizzando di volta in volta aspetti particolari della questione. Le corporazioni permisero una riduzione dei costi di transazione creando presso gli operatori i presupposti per la trasmissione delle conoscenze alle successive generazioni, contribuendo al coordinamento dei processi di produzione più complessi e riducendo le asimmetrie informative presenti ineludibilmente nei mercati dell'età preindustriale tra produttori e

54. Epstein, *Property Rights to Technical Knowledge*, p. 383.

55. Long, *Invention, Secrecy, and Theft; Belfanti, Guilds, Patents, and the Circulation of Technical Knowledge*.

56. Francesca Trivellato, *Guilds, Technology, and Economic Change in Early Modern Venice*, in *Guilds, Innovation and the European Economy, 1400-1800*, a cura di S. R. Epstein e M. Prak, New York, Cambridge University Press, 2008, pp. 199-231; Stephan R. Epstein, *Craft Guilds in the Pre-Modern Economy: A Discussion*, «The Economic History Review», LXI (2008), 1, pp. 155-174; Sheilagh Ogilvie, *Rehabilitating the Guilds: A Reply*, «The Economic History Review», LXI (2008), 1, pp. 175-182; eadem, *The European Guilds. An Economic Analysis*, Princeton e Oxford, Princeton University Press, 2019.

consumatori. Un tipico esempio riguardo quest'ultimo punto è rappresentato dal controllo qualitativo dell'output di coloro che erano sottoposti alla corporazione artigiana che, lungi dal creare blocchi all'attività del settore, avrebbe contribuito a un'affermazione commerciale dei prodotti 'garantiti' dalle Arti.⁵⁷ Un'altra funzione delle istituzioni corporative è stata individuata in una migliore allocazione del fattore lavoro, soprattutto quello specializzato, attraverso strumenti come l'apprendistato.⁵⁸ Alcuni autori, tentando di ribaltare una delle critiche più feroci mosse verso le strutture corporative, hanno invece individuato proprio nelle Arti un veicolo privilegiato per la diffusione delle nuove tecnologie.⁵⁹

In che posizione si inseriva un sistema di privilegi, riguardo questi aspetti?

La teoria economica e la ricerca empirica contemporanea suggeriscono che l'effetto di un sistema brevettuale sul ritmo del progresso tecnologico è ambiguo e differisce da un settore all'altro. Brevetti, monopoli, sovvenzioni, pensioni, premi e medaglie certamente fornivano ai potenziali innovatori il sostegno ritenuto necessario a mantenere un alto livello di 'attività inventiva', ma in sostanza si rivelarono spesso una lama a doppio taglio. Gli effetti positivi (ex ante) di incentivazione nei confronti degli inventori dovevano essere soppesati rispetto agli effetti negativi (ex post) sulla diffusione delle nuove conoscenze, che avrebbe rischiato di rallentare a causa del monopolio dell'inventore.⁶⁰ Non è escluso che in situazioni particolari, di ristagno produttivo o di vincolismo generalizzato, certe posizioni monopolistiche potessero apparire l'unica via per suscitare iniziative e impegni di ampio respiro, ma in generale sembra che i

57. Bo Gustafsson, *The Rise and Economic Behaviour of Medieval Craft Guilds*, in *Power and Economic Institutions. Reinterpretations in Economic History*, a cura di B. Gustafsson, Aldershot, Edward Elgar, 1991, pp. 69-106; Ulrich Pfister, *Craft Guilds and Proto-Industrialization in Europe, 16th to 18th Centuries*, in *Guilds, Economy and Society. Proceedings of the 12th International Economic History Congress, Session B1. Madrid, August 1988*, a cura di C. E. Nunez, Seville, Fundación Fomento de la Historia Económica, 1998, pp. 11-23; Gary Richardson, *Guilds, Laws, and Markets for Manufactured Merchandise in Late-Medieval England*, «Explorations in Economic History», XLI (2004), 1, pp. 1-25; Ammannati, *Craft Guild Legislation*; Andrea Caracausi, *Information Asymmetries and Craft Guilds in Pre-Modern Markets: Evidence from Italian Proto-Industry*, «The Economic History Review», LXX (2017), 2, pp. 397-422.

58. Roberto Greci, *Corporazioni e mondo del lavoro nell'Italia padana medievale*, Bologna, CLUEB, 1988; Epstein, *Craft Guilds, Apprenticeship and Technological Change*; Stephan R. Epstein, *Transferring Technical Knowledge and Innovating in Europe, c.1200-1800*, Working Papers on The Nature of Evidence: How Well Do 'Facts' Travel?, 2005; Bert De Munck, *Technologies of Learning. Apprenticeship in Antwerp Guilds from the 15th Century to the End of the Ancien Régime*, Turnhout, Brepols, 2007; Karel Davids, *Apprenticeship and Guild Control in the Netherlands, c. 1450-1800*, in *Learning on the Shop Floor*, pp. 65-84.

59. Gottardi, *Ruolo delle corporazioni artigiane*; Belfanti, *Between Mercantilism and Market*; Stephan R. Epstein e Maarten Prak, *Introduction: Guilds, Innovation and the European Economy, 1400-1800*, in *Guilds, Innovation and the European Economy, 1400-1800*, a cura di S. R. Epstein e M. Prak, New York, Cambridge University Press, 2008, pp. 1-24.

60. Mokyr, *The Lever of Riches*.

privilegi non giocarono un ruolo determinante nella diffusione della tecnologia prima del Diciannovesimo secolo.⁶¹

Senza arrivare ad affermare, con Molà, che molte delle innovazioni presentate al governo fiorentino fossero basate unicamente sulla «fervida immaginazione di chi le proponeva» (anche se non mancano casi fantasiosi di invenzioni improbabili), spesso l'impiego delle tecnologie brevettate portava tali e tante complicazioni da vanificarne gli apparenti vantaggi iniziali.⁶² Uno dei problemi principali, già accennato, è che la divulgazione dell'invenzione/innovazione non rappresentava un valore assoluto, un impegno davanti a una generica comunità civile o professionale, quanto un accordo tra il singolo e l'autorità statale, la quale aveva poco o nessun interesse a rivelare al pubblico tale conoscenza. Anzi, la pubblicazione di specifiche e dettagli avrebbe piuttosto rischiato di favorire lo spionaggio industriale. Accordando monopoli, ma non richiedendo divulgazione, i privilegi potevano quindi rendere la conoscenza protetta ancora meno accessibile di quella non brevettata, senza contare le difficoltà già ricordate riguardo la possibilità da parte di terzi di replicare la tecnica eventualmente descritta.⁶³

Infine, le stesse testimonianze coeve non erano molto ottimistiche riguardo il tasso di riuscita delle invenzioni.⁶⁴ È questo, il mancato o incerto rapporto tra privilegio ed effettiva ed efficace messa in opera, cioè il baratro esistente tra teoria e pratica, uno dei grandi limiti dei brevetti dell'epoca moderna. Il progresso tecnico e industriale, come osserva Berveglieri, continuò a basarsi «su attente ricerche e sperimentazioni piuttosto che su lampi occasionali d'ispirazione geniale».⁶⁵

Privilegio e protezione del diritto intellettuale

Le normative sui brevetti (là dove, come a Venezia, furono formalizzate) garantivano quindi all'inventore la paternità del proprio ritrovato e la possibilità di sfruttarne monopolisticamente i frutti; questo potrebbe portare a immaginare l'esistenza, già in epoca rinascimentale, di un diritto soggettivo conseguente al fatto stesso di aver escogitato l'invenzione. Una formale tutela giuridica, insomma, e non semplicemente una 'graziosa' concessione dell'autorità statale.

61. *Ibidem*; Renzo Sabbatini, *Una manifattura in cerca di protezione, capitali, capacità imprenditoriale: le cartiere di Colle dalla riforma dei capitoli alla fine dell'appalto (1548-1749)*, in *Colle Val d'Elsa: diocesi e città tra '500 e '600*, a cura di P. Nencini, Castelfiorentino, Società storica della Valdelsa, 1994, pp. 307-340; Stephan R. Epstein, *Labour Mobility, Journeyman Organisations and Markets in Skilled Labour in Europe, 14th-18th Centuries*, in *Le technicien dans la cité en Europe Occidentale, 1250-1650*, a cura di M. Arnoux e P. Monnet, Roma, École Française de Rome, 2004, pp. 251-269.

62. Molà, *Artigiani e brevetti*, p. 72.

63. Biagioli, *From Print to Patents*; *idem*, *Patent Republic*.

64. Molà, *Stato e impresa*, p. 564.

65. Berveglieri, *Inventori stranieri a Venezia*, p. 51.

È proprio in questo contesto, secondo alcuni, che sarebbero emersi atteggiamenti proprietari nei confronti della conoscenza artigianale, sedimentantisi nella concezione del *know-how* come una forma di proprietà immateriale, distinta dall'oggetto prodotto e dal lavoro manuale necessario a realizzarlo.⁶⁶

In realtà, i privilegi concessi agli innovatori, come più volte ricordato finora, erano strumenti che proteggevano solo indirettamente dall'emergere di concorrenti e imitatori. I sistemi giuridici d'antico regime, basandosi sul diritto romano, non prevedevano alcuna tutela formale della proprietà intellettuale, poiché non era possibile rivendicare diritti sulle idee. Gli organi di governo statale e le magistrature urbane deputate a valutare suppliche e rilasciare patenti non erano peraltro interessati a conoscere se l'invenzione fosse effettivamente stata creata dal richiedente o semplicemente da lui trasportata da un altro luogo (e di conseguenza raramente il punto era chiarito nella documentazione giunta fino a noi): la paternità originale non era un aspetto rilevante.⁶⁷

Biagioli, che molto ha scritto in merito alle differenze tra i sistemi di patenti in età moderna e le tutele contemporanee dei brevetti, sottolinea come dal punto di vista dei primi non ci fosse differenza tra i concetti di 'trovare' e 'creare'. L'instabilità semiologica del termine 'invenzione' può sì derivare dall'ambiguità del termine originario latino *invenire* che significa appunto sia 'trovare' che 'creare', ma è soprattutto un effetto della nostra moderna concezione dell'invenzione come un atto mentale creativo e individuale. Il sistema dei privilegi d'antico regime non teneva in considerazione se il ritrovato innovativo fosse stato trovato o creato, quanto dove fosse stato preso e messo in pratica, il suo luogo fisico di arrivo e non il punto di origine concettuale. I brevetti contemporanei concedono diritti di esclusione, garantendo al titolare alcuni diritti su una certa invenzione come la possibilità di impedire a altri di usarla o copiarla. Il privilegio era invece sia un diritto 'negativo' volto a limitare l'azione altrui, che un diritto 'positivo' a praticare l'invenzione e operare in manifatture controllate altrimenti da una corporazione. Erano insomma volti tanto a escludere i concorrenti quanto a fornire risorse e permessi per avviare e gestire un'attività basata su tale innovazione.

La *funzione* dei privilegi può essere quindi tutto sommato paragonabile a quella di un'attuale legislazione sulla protezione della proprietà intellettuale, ma non la loro *logica*: se gli inventori, in entrambi i regimi, detengono diritti sul prodotto del loro ingegno, nell'età moderna costoro erano soggetti a un'autorità principesca e le patenti che ricevono erano doni dovuti alla 'benignità' di un superiore, non diritti. Da qui la denominazione stessa dello strumento, *privilegium*, *concessio*, grazia, eccetera, e l'importanza relativa della divulgazione, fondamentale invece per il diritto brevettuale contemporaneo, che si basa sulla contropartita tra l'inventore e lo Stato: gli inventori ricevono monopoli tempo-

66. Berveglieri, *Introduzione*, p. 25; Belfanti, *Between Mercantilism and Market*, p. 321.

67. Biagioli, *Patent Republic*, p. 140; Long, *Invention, Secrecy and Theft*, p. 229; Caracausi, Favero e Lanaro, *A Political Economy?*, p. 394.

ranei in cambio della pubblicazione delle specifiche dei loro brevetti redatte secondo norme formalizzate. In questo modo il beneficio è distribuito tra soggetto tutelato e comunità: la divulgazione dei brevetti fa in modo che le conoscenze ritornino alla collettività garantendo una maggiore innovazione ben prima della scadenza del brevetto stesso. Al contrario, i privilegi di antico regime non erano affatto concepiti come contratti tra inventori e la società nel suo insieme, rappresentata da soggetti dotati di delega politica, ma un'elargizione da parte di un'autorità superiore. Citando Biagioli, «la transizione dai brevetti quali privilegi ai brevetti in quanto diritti di proprietà intellettuale è parallela alla scomparsa dei regimi assoluti».⁶⁸

Il ruolo economico dei privilegi

Qualche parola a modo di conclusione. I privilegi economici, quelli legati cioè allo sfruttamento o al tentativo di ottenere la tutela di un'innovazione, dell'introduzione di un nuovo prodotto o di un procedimento tecnico, sono stati oggetto di valutazioni spesso discordanti da parte degli storici (politici, economici o della tecnologia).

Considerati come un classico strumento della politica economica di antico regime, con tutti gli annessi derivanti da rapporti e relazioni di potere tra supplicante e autorità concedente la grazia, il loro ruolo come aiuto, stimolo, addirittura prerequisito per lo sviluppo tecnologico ed economico è da molte parti considerato eccessivo o almeno da valutare caso per caso. Le difficoltà insite nelle modalità stessa di trasmissione del sapere tecnico in epoca preindustriale, abbinate alla mancanza di interesse da parte degli amministratori pubblici di un obbligo di diffusione della tecnologia da imporre al privilegiato, rendono dubbio il possibile contributo di un sistema di privilegi all'accrescimento della conoscenza della collettività. Nondimeno, il sistema internazionale di tutela dei brevetti e assegnazione di patenti permise di assodare il principio per cui la conoscenza artigianale era una forma legittima, anche se debole e imperfetta, di proprietà immateriale. L'adozione del sistema veneziano come modello di riferimento portò al consolidarsi dell'uso del privilegio in forme sostanzialmente simili in tutti gli Stati italiani ed europei, ponendo le basi istituzionali per la formazione di un mercato europeo dell'invenzione.

Nonostante quanto detto in merito alla differenza tra privilegi e moderno riconoscimento del diritto della proprietà intellettuale, differenza che prima di essere funzionale è concettuale poiché trova le proprie motivazioni nel diverso modo di intendere il 'contratto sociale' che si viene a strutturare tra l'inventore e il beneficiario della sua invenzione, è indubbio che nell'Italia del Rinascimento si andò affermando la spersonalizzazione del sapere tecnico, il «divorzio

68. Biagioli, *From Print to Patents*.

tra tecnici e tecnologia», la possibilità di considerare l'innovazione un'entità astratta, oggetto di scambio e di costituzione di patrimoni.⁶⁹

Per considerare la tutela di un'invenzione non un privilegio concesso dall'alto destinato ad accrescere genericamente la ricchezza di una Nazione dell'età moderna, ma una soluzione efficace in cui tutti finiscono per ottenere benefici (l'inventore che vede riconosciuto il proprio diritto immateriale e la collettività che può godere di un avanzamento tecnologico), fu però necessario attendere lo sviluppo degli Stati e delle economie liberali.

Bibliografia

- Ammannati, Francesco. *Craft Guild Legislation and Woollen Production: The Florentine Arte Della Lana in the Fifteenth and Sixteenth Centuries*, in *Innovation and Creativity in Late Medieval and Early Modern European Cities*, a cura di K. Davids e B. De Munck, Farnham, Ashgate, 2014, pp. 55-79.
- Belfanti, Carlo Marco. *Guilds, Patents, and the Circulation of Technical Knowledge. Northern Italy during the Early Modern Age*, «Technology and Culture», 45 (2004), 3, pp. 569-589.
- . *Between Mercantilism and Market: Privileges for Invention in Early Modern Europe*, «Journal of Institutional Economics», II (2006), 3, pp. 319-339.
- Berveglieri, Roberto. *Inventori stranieri a Venezia (1474-1788). Importazione di tecnologia ed emigrazione di tecnici artigiani inventori. Repertorio*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1995.
- . *Introduzione*, in *Le vie di Venezia: canali lagunari e rii a Venezia. Inventori, brevetti, tecnologia e legislazione nei secoli XIII-XVIII*, Sommacampagna, Cierre, 1999, pp. 17-37.
- Biagioli, Mario. *From Print to Patents: Living on Instruments in Early Modern Europe*, «History of Science», XLIV (2006), 2, pp. 139-186.
- . *Patent Republic: Representing Inventions, Constructing Rights and Authors*, «Social Research», LXXIII (2006), 4, pp. 1129-1172.
- Caracausi, Andrea, Giovanni Favero e Paola Lanaro. *A Political Economy? Some Preliminary Thoughts on Economic Privileges in Early Modern Venice*, in *Die Ökonomie Des Privilegs, Westeuropa 16.-19. Jahrhundert /L'économie Du Privilège, Europe Occidentale XVIe-XIXe Siècles*, a cura di G. Garner, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2016, pp. 365-395.
- . *A Reassessment of the Role of Guild Courts in Disputes over Apprenticeship Contracts: a Case Study from Early Modern Italy*, «Continuity and Change», XXXII (2017), I, pp. 85-114.
- . *Information Asymmetries and Craft Guilds in Pre-Modern Markets: Evidence from Italian Proto-Industry*, «The Economic History Review», LXX (2017), 2, pp. 397-422.
- Comino, Stefano, Alberto Galasso e Clara Graziano. *The Diffusion of New Institutions: Evidence from Renaissance Venice's Patent System*, «NBER Working Paper Series» (2017), p. 6. <http://www.nber.org/papers/w24118>.
- De Munck, Bert. *Technologies of Learning. Apprenticeship in Antwerp Guilds from the 15th Century to the End of the Ancien Régime*, Turnhout, Brepols, 2007.

69. Molà, *Il mercato delle innovazioni*, p. 239.

- Epstein, Stephan R. *Craft Guilds, Apprenticeship and Technological Change in Preindustrial Europe*, «The Journal of Economic History», LVIII (1998), pp. 684-713.
- . *Labour Mobility, Journeyman Organisations and Markets in Skilled Labour in Europe, 14th-18th Centuries*, in *Le technicien dans la cité en Europe Occidentale, 1250-1650*, a cura di M. Arnoux e P. Monnet, Roma, École Française de Rome, 2004, pp. 251-269.
- . *Property Rights to Technical Knowledge in Premodern Europe, 1300-1800*, «The American Economic Review», XCIII (2004), 2, pp. 382-387.
- . *Transferring Technical Knowledge and Innovating in Europe, c.1200-1800*, Working Papers on The Nature of Evidence: How Well Do 'Facts' Travel?, 2005.
<http://www2.lse.ac.uk/economicHistory/pdf/FACTSPDF/HowWellDoFactsTravelWP.aspx#generated-subheading6>.
- . *Craft Guilds in the Pre-Modern Economy: A Discussion*, «The Economic History Review», LXI (2008), 1, pp. 155-174.
- e Maarten Prak. *Introduction: Guilds, Innovation and the European Economy, 1400-1800*, in *Guilds, Innovation and the European Economy, 1400-1800*, a cura di S.R. Epstein e M. Prak, New York, Cambridge University Press, 2008, pp. 1-24.
- Garzoni. *Apprendistato e formazione tra Venezia e l'Europa in Età Moderna*, a cura di A. Bellavitis, M. Frank e V. Sapienza, Mantova, Universitas Studiorum, 2017.
- Gottardi, Giorgio. *Ruolo delle corporazioni artigiane nella promozione dell'innovazione tecnologica*, in *Dalla corporazione al mutuo soccorso. Organizzazione e tutela del lavoro tra XVI e XX secolo*, a cura di P. Massa e A. Moiola, Milano, FrancoAngeli, 2004, pp. 275-285.
- Greci, Roberto. *Corporazioni e mondo del lavoro nell'Italia padana medievale*, Bologna, CLUEB, 1988.
- Gustafsson, Bo. *The Rise and Economic Behaviour of Medieval Craft Guilds*, in *Power and Economic Institutions. Reinterpretations in Economic History*, a cura di B. Gustafsson, Aldershot, Edward Elgar, 1991, pp. 69-106.
- Lamberini, Daniela. *'A beneficio dell'universale'. Ingegneria idraulica e privilegi di macchine alla corte dei Medici*, in *Arte e scienza delle acque nel Rinascimento*, a cura di A. Fiocca, D. Lamberini e C. Maffioli, Venezia, Marsilio, 2003, pp. 47-71.
- Learning on the Shop Floor: Historical Perspectives on Apprenticeship*, a cura di B. De Munck, S. Kaplan e H. Soly, New York, Berhahn Books, 2007.
- Long, Pamela. *Invention, Secrecy, and Theft: Meaning and Context in the Study of Late Medieval Technical Transmission*, «History and Technology», XVI (2008), 3, pp. 223-241.
- Mandich, Giulio. *Primi riconoscimenti veneziani di un diritto di privativa agli inventori*, «Rivista di diritto industriale», I (1958), pp. 101-155.
- Mokyr, Joel. *The Lever of Riches. Technological Creativity and Economic Progress*, New York, Oxford University Press, 1990.
- Molà, Luca. *Artigiani e brevetti nella Firenze del Cinquecento*, in *La grande storia dell'artigianato. Arti Fiorentine, III: Il Cinquecento*, a cura di F. Franceschi e G. Fossi, Firenze, Giunti, 1998, pp. 57-79.
- . *Il mercato delle innovazioni nell'Italia del Rinascimento*, in *Le technicien dans la cité en Europe Occidentale, 1250-1650*, a cura di M. Arnoux e P. Monnet, Roma, École Française de Rome, 2004, pp. 215-251.
- . *Stato e impresa: privilegi per l'introduzione di nuove arti e brevetti*, in *Il Rinascimento italiano e l'Europa, III: Produzione e tecniche*, a cura di P. Braunstein e L. Molà, Treviso, Fondazione Cassamarca – Angelo Colla, 2007, pp. 533-572.
- Ogilvie, Sheilagh. *Rehabilitating the Guilds: A Reply*, «The Economic History Review», LXI (2008), 1, pp. 175-182.

- . *The European Guilds. An Economic Analysis*, Princeton e Oxford, Princeton University Press, 2019.
- Pfister, Ulrich. *Craft Guilds and Proto-Industrialization in Europe, 16th to 18th Centuries*, in *Guilds, Economy and Society. Proceedings of the 12th International Economic History Congress, Session B1. Madrid, August 1988*, a cura di C.E. Nunez, Seville, Fundación Fomento de la Historia Económica, 1998, pp. 11-23.
- Richardson, Gary. *Guilds, Laws, and Markets for Manufactured Merchandise in Late-Medieval England*, «Explorations in Economic History», XLI (2004), 1, pp. 1-25.
- Sabbatini, Renzo. *Una manifattura in cerca di protezione, capitali, capacità imprenditoriale: le cartiere di Colle dalla riforma dei capitoli alla fine dell'appalto (1548-1749)*, in *Colle Val d'Elsa: diocesi e città tra '500 e '600*, a cura di P. Nencini, Castelfiorentino, Società storica della Valdelsa, 1994, pp. 307-340.
- Trivellato, Francesca. *Guilds, Technology, and Economic Change in Early Modern Venice*, in *Guilds, Innovation and the European Economy, 1400-1800*, a cura di S.R. Epstein e M. Prak, New York, Cambridge University Press, 2008, pp. 199-231.